



REPUBBLICA ITALIANA /2023

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Giuseppe di Pietro Presidente f.f. relatore

Claudio Guerrini Consigliere

Elena Papa Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 110 /2023

nel giudizio iscritto al n. 60947 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di Colinet Christiane, nata a Namur (Belgio) il 21 settembre 1952 e residente a Firenze in via Gioberti n. 12, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. prof. Mario Chiti e dall'avv. Fabio Orlando, presso il cui studio, sito a Firenze in via Lorenzo il Magnifico n. 83, è elettivamente domiciliata, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

mariopiladechiti@pec.ordineavvocatifirenze.it;

avv.fabioorlando@pec.it;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 6 ottobre 2022, il relatore e il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Massimo Lupi, nonché l'avv. Mario Chiti, anche in sostituzione dell'avv. Fabio Orlando, per la convenuta;

ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Colinet Christiane, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell'Università degli studi di Firenze, nella misura complessiva di € 143.828,94, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali.

A sostegno della domanda, ha dedotto che la convenuta, pur essendo inquadrata come collaboratore esperto linguistico a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali dell'Università, avrebbe svolto senza alcuna autorizzazione l'attività libero professionale di avvocato, peraltro di per sé nemmeno autorizzabile perché di natura continuativa.

Dalla *notitia damni*, costituita da una nota del Rettore (n. 163217 del 7.11.2017), si desume che la convenuta aveva dapprima stipulato un contratto ex art. 28 DPR n. 382/1980, in qualità di lettore di madrelingua francese per l'anno accademico 1986/1987, rinnovato di volta in volta per sei anni, con il quale si era impegnata a garantire l'esclusività del rapporto di lavoro, ferma restando la possibilità di svolgere attività professionale esterna ma non in maniera continuativa; successivamente, in applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 190/95 (come conv. ex lege n. 236/1995), era stata inquadrata come "collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua straniera", con decorrenza dal 1°

aprile 1995.

Nel 2002, aveva ottenuto dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Firenze il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di stipula del primo contratto di lettorato (sent. n. 644/2002).

Nel 2015, a seguito di una lettera anonima (prot. n. 36580/2015) e dei successivi approfondimenti istruttori, l'Amministrazione veniva a conoscenza non solo che la convenuta era iscritta all'Ordine degli Avvocati di Firenze fin dal 3 maggio 1995, ma anche che era titolare di due studi legali, uno sito a Bruxelles e l'altro a Firenze.

Pertanto, il Direttore generale dell'Ateneo le inviava apposita diffida, intimandole la cessazione dello svolgimento della professione forense e la cancellazione dall'albo (nota prot. n. 44745 del 7.4.2015); dopo la scadenza del termine, ritenendo inconferenti le deduzioni difensive dell'interessata (memoria del 22.4.2015), ne dichiarava la decadenza dall'impiego, a far data dal 28 aprile 2015 (decreto dirigenziale n. 744 del 27.4.2015), facendo salva l'azione di recupero delle somme indebitamente percepite nello svolgimento della libera professione; inoltre, le irrogava il licenziamento senza preavviso, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. (nota prot. n. 97052 del 17.7.2015).

Con la successiva nota n. 110480 del 31.8.2015, il Direttore Generale intimava alla convenuta la restituzione delle somme *de quibus*, pari al lordo ad € 111.501,94, ai sensi degli artt. 60 e segg. del T.U. n. 3/1957, del D. Lgs. n. 165/2001 e del comma 4 dell'art. 8 del "*Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti ai collaboratori ed esperti*

linguistici”, concedendole la possibilità di accedere ad un piano di rateizzazione. La richiesta di restituzione veniva estesa anche alle somme percepite nell’anno 2014, pari al lordo ad € 16.684,00 (nota n. 27217 del 25.2.2016), nonché al 2015 per € 15.632,00 (nota n. 169019 del 29.11.2016), per un totale di € 143.828,94.

L’avv. Colinet, pur manifestando dapprima la volontà di rateizzare il debito (v. PEC del 30.11.2015), di fatto non vi provvedeva, sostenendo di dover essere lei stessa a delinearne le condizioni (missiva del 12.12.2016).

Di contro, proponeva due ricorsi innanzi al Giudice del Lavoro, censurando il provvedimento di decadenza dall’impiego, il licenziamento disciplinare senza preavviso e la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite. Il Tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di restituzione, proposta ai sensi del comma 7 dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, in favore della Corte dei conti (ordinanza cautelare del 30.11.2015, confermata in sede di reclamo e con la sentenza di merito n. 817/2017); per il resto, rigettava le domande, avallando l’applicabilità della disciplina in materia di incompatibilità (sent. n. 817/2017).

Nella *notitia damni*, il Rettore ha chiarito che, dopo l’inquadramento della dott.sa Colinet come “collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua straniera” ex art. 4 D.L. n. 190/95, entrava in vigore l’art 51 del CCNL – Comparto Università del 21.5.1996, che estendeva *expressis verbis* a questa nuova figura la disciplina della contrattazione collettiva e ne rideterminava mansioni e trattamento economico,

rendendo “contrattualizzati” i rapporti di lavoro tra le università e gli esperti linguistici, a tempo determinato e indeterminato. Ne sarebbe conseguita l’applicabilità delle stesse disposizioni previste per il personale tecnico – amministrativo in servizio presso le università. In particolare, ai collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e pieno, pari nell’università fiorentina a 540 ore annue, sarebbero state così estese le incompatibilità previste dal combinato disposto del comma 1 dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 60 del DPR n. 3/1057, con il divieto assoluto di esercitare qualsivoglia attività professionale, atteso che i destinatari di queste norme sarebbero anche i dipendenti in regime di diritto privato (salvo eccezioni, nelle quali non rientrerebbe però la categoria in esame).

Specularmente, a parere della Procura erariale, la tesi troverebbe conferma nella nuova disciplina della professione forense, che ne sancirebbe l’incompatibilità con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato (legge n. 247/2012, artt. 17 e 18), nonché nella normativa interna dell’Università, che ribadirebbe l’esclusività del rapporto di lavoro anche per i collaboratori ed esperti linguistici, richiamando il regime delle incompatibilità previsto per gli altri dipendenti pubblici (art. 13 del Contratto integrativo del 17.10.2017), ivi comprese le disposizioni dettate dal Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 284/2006, in materia di attività assolutamente incompatibili e/o soggette ad autorizzazione (confermato sul punto dal successivo D.R. n. 292/2009, avente ad oggetto l’apposito Regolamento per il conferimento degli incarichi

retribuiti ai collaboratori ed esperti linguistici, con il quale era stato loro tassativamente vietato l'esercizio di attività professionali comportanti l'iscrizione ad albi ed ordini professionali).

Come riferito dal Rettore, le disposizioni regolamentari, oltre che rese pubbliche sul sito *web* dell'Ateneo e chiarite con apposite circolari, sarebbero state anche comunicate a ciascun dipendente, mediante invio agli indirizzi *e.mail* istituzionali.

A parere della Procura erariale, non vi sarebbero dubbi in merito alla sussistenza dell'illecito erariale, non solo per il tenore della normativa, ma anche perché la dott.sa Colinet nel sottoscrivere i vari contratti si era sempre impegnata a rispettare la clausola di esclusività, ferma restando la possibilità di svolgere attività professionale esterna ma non in maniera continuativa, contrariamente a quanto accaduto nel caso in esame.

Ne conseguirebbe l'obbligo, per la convenuta, di riversare i compensi all'amministrazione di appartenenza (per essere poi destinati all'incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti), ai sensi del comma 7 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001. Si tratterebbe di un'ipotesi di responsabilità tipica, in cui la sanzione sarebbe predeterminata dalla legge, applicabile non solo per gli incarichi non autorizzabili, ma anche per quelli di per sé ammissibili ma non autorizzati; qualora il percettore o l'ente erogante non provvedessero a riversare i compensi all'amministrazione di appartenenza, sarebbe comunque configurabile una fattispecie di comune responsabilità erariale, ai sensi del comma 7 *bis* dello stesso art. 53.

Secondo l'impostazione accusatoria, sussisterebbe, altresì, l'elemento soggettivo della responsabilità erariale, doloso o in subordine gravemente colposo, alla luce della chiarezza delle disposizioni normative di cui al comma 7 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e della particolare qualificazione professionale della dott.sa Colinet, che era anche un avvocato abilitato sia in Belgio che in Italia.

Pertanto, la Procura regionale ha concluso per la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'Università degli studi di Firenze della somma di € 143.828,94, oltre accessori e con vittoria di spese, con la conseguente conversione in pignoramento del sequestro conservativo richiesto e ottenuto *ante causam*, disposto con il decreto presidenziale del 7.12.2017 e parzialmente confermato con l'ordinanza del Giudice designato n. 158/2017.

L'avv. Colinet, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, deducendo che la fattispecie di cui al comma 7 bis dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 rientrerebbe nell'alveo della giurisdizione contabile solo nell'ipotesi in cui vengano contestati specifici profili di danno, dovendosi invece attribuire la fattispecie puramente sanzionatoria al giudice ordinario.

Inoltre, ha censurato la legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, sia per eccesso di delega, particolarmente rilevante soprattutto nelle materie di carattere sanzionatorio, dove si rischierebbe di addivenire ad una surrettizia espropriazione del patrimonio del singolo (in violazione degli artt. 3 e 76 Cost., dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e

della norma interposta di cui al comma 1 dell'art. 117 Cost.), sia per la mancata previsione della necessaria effettiva sussistenza di un danno per l'amministrazione di appartenenza (in violazione dell'art. 97 Cost.), sia per la contestata introduzione di un precetto ontologicamente penale *sub specie* di sanzione pecuniaria espropriativa, non a fronte di un reato ma a causa della violazione di una normativa meramente lavoristica, che sarebbe stato peraltro applicato senza le garanzie del giusto processo e con una mera diffida da parte dell'Ateneo (in violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della norma interposta di cui al comma 1 dell'art. 117 Cost.).

In via preliminare di merito, è stata eccepita la prescrizione delle somme che l'avv. Colinet avrebbe dovuto riversare fino al quinquennio precedente alla notifica dell'invito a dedurre del 4.12.2017 (*ergo*, tra il 1995 e il 2011), sul presupposto che non sussisterebbe alcuna ipotesi di occultamento doloso del danno, essendo stato al contrario dichiarato già *ab initio* l'esercizio della professione forense ed essendo l'iscrizione all'Albo degli Avvocati un fatto facilmente conoscibile e verificabile, senza alcuna indagine particolare.

Nel merito, la difesa ha dedotto che il rapporto di lavoro subordinato dei CEL (collaboratori ed esperti linguistici) sarebbe di diritto privato e verrebbe stipulato per un monte ore annuo da valutare di volta in volta sulla base dei fabbisogni didattici, con la conseguenza che essi non potrebbero essere qualificati come dipendenti pubblici (anche perché designati *nominatim* e non assunti per pubblico concorso), sicché non sarebbe chiaramente loro applicabile il regime di incompatibilità

previsto per il pubblico impiego. Nello specifico, non si tratterebbe di un'ipotesi di pubblico impiego "contrattualizzato", tant'è che anche prima del D. Lgs. n. 165/2001 la giurisdizione per i CEL apparteneva al giudice ordinario e non al plesso giurisdizionale amministrativo.

In secondo luogo, è stato dedotto che il rapporto di lavoro dell'avv. Colinet non sarebbe a tempo pieno ma parziale, sia per il numero ridotto delle ore lavorative (n. 540 annue), sia per l'equiparazione del livello retributivo dapprima a quello del professore associato a tempo definito (art. 28 DPR n. 382/1980), poi al trattamento economico del ricercatore confermato sempre a tempo definito (art. 1 del D. L. n. 2/2004 e comma 3 dell'art. 26 della legge n. 240/2010, nonché art. 51 del CCNL 1996 – 1999, sul punto non derogato dai contratti successivi, che farebbe chiaro riferimento al trattamento normativo previsto per il restante personale a tempo parziale). Non a caso, in altri atenei, a fronte di un monte orario superiore, i CEL verrebbero esplicitamente equiparati al personale a *part time* inferiore al 50% (come, ad esempio, all'Università Cà Foscari di Venezia, dove sarebbero previste n. 630 ore annue).

D'altronde, la contrattazione collettiva non potrebbe svolgere un ruolo di supplenza nelle materie demandate alla legislazione, sicché non si potrebbe occupare della durata dell'orario di lavoro, dei criteri di qualificazione (se a tempo pieno o definito) e del regime delle incompatibilità, che nel caso di specie non sarebbero applicabili anche perché si tratterebbe palesemente di un rapporto di lavoro a tempo parziale.

Da ultimo, la difesa ha contestato la configurabilità dell'elemento soggettivo della responsabilità erariale, deducendo che la dott.sa Colinet avrebbe effettivamente rispettato la clausola di esclusività, che prevedeva la possibilità di svolgere attività esterna non continuativa, come dimostrerebbe il carattere modesto del reddito riveniente dall'attività professionale forense (pari a poco più di 7.000 euro all'anno); che, proprio perché avvocato, ella sarebbe stata fondatamente convinta della legittimità della propria condotta, atteso che non sarebbe oggettivamente chiara la riconducibilità del rapporto di lavoro dei CEL al pubblico impiego; che i pervicaci contrasti giurisprudenziali in materia, anche di livello sovranazionale, escluderebbero di per sé anche la possibilità di ravvisare non solo il dolo, ma anche la colpa grave, non esistendo nemmeno precedenti contabili specifici sulla questione.

Pertanto, la convenuta ha concluso per la declaratoria di difetto di giurisdizione, per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale e, nel merito, per la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite; in ipotesi, ha chiesto di escludere le somme cadute in prescrizione e, in ulteriore subordine, di ridurre la quantificazione del danno in virtù del potere riduttivo dell'addebito.

Con l'ordinanza n. 31/2019, questa Sezione ha proposto il regolamento di giurisdizione in ordine alle questioni sollevate dalla convenuta, ai sensi del comma 3 dell'art. 17 del c.g.c.

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14237/2020, hanno confermato la giurisdizione del giudice contabile,

anche per le fattispecie anteriori all'introduzione del comma 7 bis dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.

Con nota del 7 gennaio 2021, gli originari difensori hanno dichiarato di rinunciare al mandato.

Con comparsa di costituzione di nuovo procuratore, la convenuta si è riportata alle precedenti difese, aggiungendo in primo luogo che la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che aveva confermato il *dictum* del Giudice del Lavoro di primo grado, non sarebbe stata oggetto di ricorso per cassazione ma solo a causa di un errore tecnico - processuale dei difensori, che sarebbero incorsi nella decadenza dall'impugnazione, sicché non vi sarebbe mai stata alcuna volontà di prestare acquiescenza alle valutazioni del giudice civile.

In via pregiudiziale, i nuovi difensori hanno proposto istanza di rinvio alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, per violazione dell'art. 39 del Trattato CE (ora art. 45 TFUE), deducendo che la qualificazione a tempo pieno di un rapporto di lavoro con un monte orario di appena 540 ore annue, con la connessa applicazione del vincolo di esclusività, comporterebbe una discriminazione di questi lavoratori rispetto a quei dipendenti pubblici che, assunti con contratto a tempo parziale ed anche con un monte orario superiore, potrebbero invece svolgere liberamente attività professionale. Infatti, l'analogia stabilita dalla legge in materia retributiva tra la professione degli ex lettori e quella dei ricercatori a tempo definito troverebbe la sua ragion d'essere nella mancanza di carattere esclusivo del rapporto di lavoro, il che permetterebbe ai CEL di esercitare anche un'attività rientrante

nella categoria delle professioni liberali.

Pertanto, occorrerebbe interpellare la Corte di Giustizia per verificare se il diritto dell'Unione Europea, in particolare l'art. 45 TFUE, osti alla normativa italiana sui lettori di lingua straniera, anche come interpretata dal diritto vivente, che da un lato equiparerebbe il loro trattamento economico a quello dei docenti a tempo definito, mentre dall'altro equiparerebbe il loro trattamento giuridico a quello dei docenti a tempo pieno, con particolare riferimento al vincolo di esclusività.

Si potrebbe pervenire ad una diversa conclusione, di contro, solo qualora l'art. 1 del D.L. n. 2/2004 venisse inteso nel senso che la dizione "tempo pieno" non faccia riferimento alla natura del rapporto di lavoro, ma solo allo "impiego pieno" di cui all'art. 51 del CCNL - Comparto Università, ovvero sia al limite massimo di utilizzabilità delle prestazioni lavorative dei CEL.

Nel merito, i difensori hanno ribadito la natura privatistica del rapporto di lavoro della convenuta, la necessità di qualificarlo come a tempo parziale e l'inapplicabilità del comma 7 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001. Hanno aggiunto che, in ogni caso, il danno non potrebbe essere commisurato ai compensi percepiti per l'incarico extraistituzionale svolto; che, trattandosi di un'attività (in teoria) incompatibile in maniera assoluta, l'unica sanzione consisterebbe nella decadenza dall'impiego, essendo la diversa fattispecie del riversamento delle somme applicabile soltanto alle attività autorizzabili ma concretamente non autorizzate; che la dott.sa Colinet potrebbe essere chiamata in ipotesi a rispondere unicamente del danno dovuto

all'alterazione del rapporto di sinallagmaticità, da parametrarsi al pregiudizio qualitativo e quantitativo cagionato all'Università, che però non sarebbe oggetto della domanda; che, peraltro, non vi sarebbe mai stato alcun pregiudizio all'attività didattica, tant'è che il contratto sarebbe stato rinnovato di anno in anno; che, in via subordinata, per il riversamento dei compensi occorrerebbe prendere in considerazione gli emolumenti al netto e non al lordo, in linea con le stesse contestazioni dell'Ateneo (nota n. 110480 del 31.8.2015); che, in ogni caso, non potrebbe essere pretesa alcuna somma per il periodo successivo all'interruzione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 27.4.2015.

All'udienza di discussione, il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento dell'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, deducendo che le pronunce richiamate *ex adverso* avrebbero ad oggetto il diverso profilo dell'adeguamento retributivo per i cc.dd. ex lettori, divenuti dipendenti a tempo indeterminato. Nel caso in esame, peraltro, la stessa convenuta avrebbe richiesto *expressis verbis* ed ottenuto il riconoscimento del rapporto a tempo pieno, sicché il problema della disparità di trattamento si porrebbe, al contrario, nei confronti degli altri docenti, se in presenza di un rapporto a tempo pieno venisse permessa una deroga all'obbligo di esclusività.

Per altro verso, *nulla quaestio* sulla qualificazione del rapporto di lavoro come a tempo pieno, atteso che dalle pronunce del giudice del lavoro, oramai passate in giudicato, si desumerebbe che l'avv. Colinet era inserita organicamente nell'Amministrazione con un rapporto che non

era certamente a tempo definito. Sotto questo profilo, a nulla rileverebbe la distinzione tra rapporto a *tempo pieno* e/o ad *impegno pieno*, che non avrebbe alcuna radice normativa o giurisprudenziale.

Del pari, anche la questione di legittimità costituzionale sull'obbligo di esclusività sarebbe manifestamente infondata, alla luce del principio del buon andamento della PA ex art. 97 Cost, come ritenuto da diverse decisioni della giurisprudenza contabile (Sez. II App., sent. n. 747/2018), amministrativa (C.d.S., sent. n. 4091/2021) e di legittimità (Cass., ord. n. 22688/2021). Anche il profilo dell'eccesso di delega non coglierebbe nel segno, atteso che l'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 riprodurrebbe sostanzialmente l'analogia norma di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 29/1993, sicché troverebbe giustificazione nel criterio, dettato dalla legge delega, concernente il riordino della normativa preesistente; in ogni caso, la pacifica giurisprudenza costituzionale non escluderebbe affatto la configurabilità di un certo margine di discrezionalità in capo al legislatore delegato, da valutare in base alla *ratio* della delega ed all'intrinseca ragionevolezza delle previsioni adottate.

In merito alla dedotta violazione dei principi del giusto processo, il Pubblico Ministero ha osservato che le pronunce richiamate nella memoria di costituzione avrebbero ad oggetto il ben diverso campo delle sanzioni irrogate dalle Autorità amministrative indipendenti e la correlata necessità di consentirne lo scrutinio da parte di un giudice in pubblica udienza, non la giurisdizione di responsabilità per danno erariale attribuita alla Corte dei conti, già di per sé incentrata sull'esame

della domanda in pubblica udienza da parte di un'Autorità indubbiamente giurisdizionale, con cognizione piena e con tutte le garanzie del contraddittorio.

In ordine all'eccezione di prescrizione, ha ribadito che, come da costante giurisprudenza, il contegno omissivo del pubblico dipendente costituirebbe indubbiamente una condotta di occultamento doloso del danno, con il conseguente spostamento del *dies a quo*.

Nel merito, la Procura erariale ha contestato l'esclusione dell'applicabilità del comma 7 bis dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 proprio alle ipotesi delle attività non autorizzabili in maniera assoluta, sia perché la tesi darebbe luogo ad un regime di favore per i casi di maggiore gravità, sia in quanto la norma non distinguerebbe in alcun modo le due categorie di ipotesi.

Sul *quantum*, da ultimo, ha insistito per la liquidazione al lordo delle ritenute fiscali invece che al netto, in aderenza al *dictum* delle Sezioni riunite (sent. n. 13/2021/QM).

Il Pubblico Ministero, pertanto, ha concluso per l'integrale accoglimento della domanda, oltre al pagamento delle spese processuali, con la conseguente conversione del sequestro conservativo in pignoramento.

Il difensore, nel riportarsi alle memorie, ha dapprima ribadito che all'avv. Colinet non sarebbero applicabili i consueti parametri di valutazione dell'elemento soggettivo, seguiti dalla giurisprudenza nelle ipotesi di cui al comma 7 bis dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, giacché la questione dell'inquadramento dei CEL non sarebbe ancora

nemmeno definita in maniera chiara ed univoca, né dalla normativa nazionale, né in sede europea; inoltre, la convenuta non avrebbe mai occultato l'esercizio della propria attività libero – professionale, facilmente accertabile in una piccola città come Firenze. Pertanto, non sarebbero in alcun modo configurabili né il dolo né la colpa grave, mentre sotto il profilo oggettivo non sarebbe applicabile la fattispecie in esame perché si tratterebbe di un'ipotesi di incarico non autorizzabile, per il quale l'unica sanzione prevista consisterebbe nel licenziamento.

Nel merito, la domanda non sarebbe fondata, in quanto la Procura erariale avrebbe dovuto dimostrare il pregiudizio effettivamente cagionato all'Amministrazione di appartenenza, non essendo possibile interpretare la disposizione come di mero carattere sanzionatorio; diversamente argomentando, la norma presenterebbe rilevanti profili di illegittimità costituzionale, come ampiamente argomentato nelle memorie difensive.

Il comma 7 bis dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 non sarebbe dunque applicabile; in via subordinata, la quantificazione del danno dovrebbe essere operata al netto, come richiesto originariamente dalla stessa Procura erariale.

Per il resto, il difensore si è riportato alle argomentazioni enucleate in comparsa e nella memoria di costituzione di nuovo procuratore, insistendo per la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite.

Chiusa la discussione, il giudizio è passato in decisione.

DIRITTO

1. L'oggetto della domanda.

La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Colinet Christiane, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell'Università degli studi di Firenze, nella misura complessiva di € 143.828,94, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali.

A sostegno della domanda, ha dedotto che la convenuta, pur essendo inquadrata come collaboratore esperto linguistico a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali dell'Università, avrebbe svolto senza alcuna autorizzazione l'attività libero professionale di avvocato, peraltro di per sé nemmeno autorizzabile perché di natura continuativa.

Ne conseguirebbe l'obbligo di riversare i compensi all'amministrazione di appartenenza (per essere poi destinati all'incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti), ai sensi del comma 7 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001. Si tratterebbe di un'ipotesi di responsabilità tipica, in cui la sanzione sarebbe predeterminata dalla legge; qualora il percettore o l'ente erogante non provvedessero a riversare i compensi all'amministrazione di appartenenza, sarebbe comunque configurabile una fattispecie di comune responsabilità erariale, ai sensi del comma 7 *bis* dello stesso art. 53.

2. Le eccezioni pregiudiziali. La questione di giurisdizione.

L'avv. Colinet, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale

il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, deducendo che la fattispecie di cui al comma 7 bis dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 rientrerebbe nell'alveo della giurisdizione contabile solo nell'ipotesi in cui vengano contestati specifici profili di danno, dovendosi invece attribuire la fattispecie puramente sanzionatoria al giudice ordinario.

Con l'ordinanza n. 31/2019, questa Sezione ha proposto il regolamento di giurisdizione in ordine alle questioni sollevate dalla convenuta, ai sensi del comma 3 dell'art. 17 del c.g.c.

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14237/2020, hanno confermato la giurisdizione del giudice contabile, anche per le fattispecie anteriori all'introduzione del comma 7 bis dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.

Il *dictum* della Suprema Corte, peraltro in linea con tutti i precedenti in materia (*ex plurimis*, da ultimo, Cass. SS.UU., ord. n. 4852/2021), rappresenta una statuizione incontestabile in questa sede.

3. La questione di legittimità costituzionale.

In via pregiudiziale, la difesa ha censurato la legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, sia per eccesso di delega, particolarmente rilevante soprattutto nelle materie di carattere sanzionatorio, dove si rischierebbe di addivenire ad una surrettizia espropriazione del patrimonio del singolo (in violazione degli artt. 3 e 76 Cost., dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della norma interposta di cui al comma 1 dell'art. 117 Cost.), sia per la mancata previsione della necessaria effettiva sussistenza di un danno per l'amministrazione di appartenenza (in

violazione dell'art. 97 Cost.), sia per la contestata introduzione di un precetto ontologicamente penale *sub specie* di sanzione pecuniaria espropriativa, non a fronte di un reato ma a causa della violazione di una normativa meramente lavoristica, che sarebbe stato peraltro applicato senza le garanzie del giusto processo e con una mera diffida da parte dell'Ateneo (in violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della norma interposta di cui al comma 1 dell'art. 117 Cost.).

La questione appare manifestamente infondata, sotto tutti i profili concretamente dedotti.

Come precisato dalla giurisprudenza contabile, anzitutto, la Corte costituzionale aveva già affrontato la questione, vagliando la legittimità dell'art. 53 del D. lgs. n. 53/2001 nella parte in cui prevede che, per i dipendenti pubblici che abbiano svolto incarichi retribuiti non conferiti o previamente autorizzati dalla amministrazione di appartenenza, *“il compenso dovuto [...] deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”*.

Con l'ordinanza n. 41 del 2015, il Giudice delle leggi aveva infatti ritenuto, nel merito, *“la sostanziale infondatezza dei dubbi sollevati al Giudice a quo, atteso che:*

- la norma denunciata mirerebbe a rafforzare la garanzia che il lavoro dei pubblici dipendenti a favore di terzi non si riverberi negativamente sul servizio d'istituto e che, quanto alla libertà di iniziativa economica,

la stessa prevedrebbe limiti in ragione dell'interesse generale a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione;

- il richiamo dell'art. 36 Cost. si rivelerebbe "palesamente improprio", dal momento che la norma censurata non inciderebbe in alcun modo sul diritto del pubblico dipendente alla propria retribuzione;

- infine, "non sembra possa avere diritto di cittadinanza il beneficio dell'escussione a carico dell'erogante disciplinato dall'articolo 53 comma 7", tanto più, come è avvenuto nel caso di specie, "quando i compensi siano stati già erogati" (Sez. II App., sent. n. 747/2018).

"A ulteriore prova di tali considerazioni, pienamente condivisibili, va aggiunto che è lo stesso art. 53, d.lgs. n. 165 del 2001, a imporre l'obbligo di recupero delle somme sicché la sua ratio, lungi dall'essere quella volta al mantenimento delle somme in capo al percettore (come avviene, a esempio, in applicazione dell'art. 2126 c.c.), si profila quella di garantire il principio di esclusività discendente dal rapporto di servizio e il buon andamento dell'azione amministrativa (art. 98 Cost.)" (ibidem).

"Peraltro, l'azione posta in essere dal Procuratore regionale presuppone, in forza dell'art. 53, comma 7 bis, l'omesso versamento dell'importo dovuto, sicché essa va ascritta a pieno titolo nel novero delle azioni di tipo "risarcitorio" (ormai tipizzata) piuttosto che "sanzionatorio". La responsabilità amministrativa in esame, infatti, presuppone il danno da mancata entrata, in quanto il versamento dei compensi percepiti in forza di attività illegittimamente svolta dal dipendente pubblico per conto terzi si configura come "obbligo

comprimario”, posto a presidio della legalità e dell’efficienza dell’azione amministrativa, come sopra ricordato. A comprova dell’assunto, può ricordarsi che la norma non solo non rinvia ad alcun automatismo applicativo e, anzi, impone lo scrutinio di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) indefettibili della responsabilità amministrativa, ma non esonera il giudice contabile neppure da un’adeguata ponderazione degli elementi di fatto rilevanti in punto di quantificazione del danno” (ib., Sez. II App., sent. n. 747/2018).

Per queste ragioni, anche le censure concernenti la dedotta violazione dei principi del giusto processo appaiono manifestamente infondate, proprio perché nel caso di specie non si tratta dell’applicazione di una sanzione da parte di un’autorità amministrativa, ma di una fattispecie di responsabilità erariale attribuita ad una magistratura, già di per sé incentrata sull’esame della domanda in pubblica udienza, con cognizione piena e con tutte le garanzie del contraddittorio.

Non coglie nel segno nemmeno il profilo dell’eccesso di delega, atteso che l’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 riproduce sostanzialmente l’analoga norma di cui all’art. 58 del D. Lgs. n. 29/1993, sicché trova intrinsecamente giustificazione nel criterio, dettato dalla legge delega, concernente il riordino della normativa preesistente; in ogni caso, la pacifica giurisprudenza costituzionale non esclude affatto la configurabilità di un certo margine di discrezionalità in capo al legislatore delegato, da valutare in base alla *ratio* della delega ed all’intrinseca ragionevolezza delle previsioni adottate. Nel caso in esame, trattandosi sostanzialmente della riproposizione di principi da

tempo immanenti nell'ordinamento, è manifesta l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale, anche sotto questo profilo.

4. L'istanza di rinvio alla Corte di Giustizia Europea, ex art. 267

TFUE.

In via pregiudiziale, i nuovi procuratori della convenuta hanno proposto istanza di rinvio alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, per violazione dell'art. 39 del Trattato CE (ora art. 45 TFUE), deducendo che la qualificazione a tempo pieno di un rapporto di lavoro con un monte orario di appena 540 ore annue, con la connessa applicazione del vincolo di esclusività, comporterebbe una discriminazione di questi lavoratori rispetto a quei dipendenti pubblici che, assunti con contratto a tempo parziale ed anche con un monte orario superiore, potrebbero invece svolgere liberamente attività professionale. Infatti, l'analogia stabilita dalla legge in materia retributiva tra la professione degli ex lettori e quella dei ricercatori a tempo definito troverebbe la sua ragion d'essere nella mancanza di carattere esclusivo del rapporto di lavoro, il che permetterebbe ai CEL di esercitare anche un'attività rientrante nella categoria delle professioni liberali.

Pertanto, occorrerebbe interpellare la Corte di Giustizia per verificare se il diritto dell'Unione Europea, in particolare l'art. 45 TFUE, osti alla normativa italiana sui lettori di lingua straniera, anche come interpretata dal diritto vivente, che da un lato equiparerebbe il loro trattamento economico a quello dei docenti a tempo definito, mentre dall'altro equiparerebbe il loro trattamento giuridico a quello dei docenti

a tempo pieno, con particolare riferimento al vincolo di esclusività.

Nell'ottica difensiva, si potrebbe invece pervenire ad una diversa conclusione solo qualora l'art. 1 del D.L. n. 2/2004 venisse inteso nel senso che la dizione "tempo pieno" non faccia riferimento alla natura del rapporto di lavoro, ma solo allo "impiego pieno" di cui all'art. 51 del CCNL - Comparto Università, ovvero sia al limite massimo di utilizzabilità delle prestazioni lavorative dei CEL.

Secondo la Procura erariale, di contro, non ricorrerebbero i presupposti per adire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia, atteso che le pronunce richiamate *ex adverso* avrebbero ad oggetto il diverso profilo dell'adeguamento retributivo per i cc.dd. ex lettori, divenuti dipendenti a tempo indeterminato. Nel caso in esame, peraltro, la stessa convenuta avrebbe richiesto *expressis verbis* ed ottenuto il riconoscimento del rapporto a tempo pieno, sicché il problema della disparità di trattamento si porrebbe, al contrario, nei confronti degli altri docenti, se in presenza di un rapporto a tempo pieno venisse permessa una deroga all'obbligo di esclusività.

L'istanza non può essere accolta.

Com'è noto, infatti, il rinvio pregiudiziale può essere disposto soltanto qualora l'esame della questione sia *indispensabile* per la risoluzione della controversia davanti agli organi giudiziari statali, senza che possa esserne in alcun modo valutata la fondatezza, purché non si tratti di una disposizione comunitaria che abbia già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si imponga con tale evidenza, da

non lasciare adito a ragionevoli dubbi (decisione n. C-238/81, caso CILIFIT); in ogni caso, diversamente da quanto previsto per gli organi giudiziari di ultima istanza, per quelli di primo grado non si tratta di un obbligo ma di una mera facoltà (art. 267, commi 2 e 3, del TFUE; sul punto, v. sentenza C-224/01, Kobler contro Repubblica d'Austria, nonché sent. n. C-416/17, Commissione Europea contro Repubblica francese).

Nel caso in esame, il rinvio pregiudiziale, peraltro facoltativo, non appare comunque indispensabile per la risoluzione della controversia, in quanto non porterebbe a diverse conclusioni in ordine al vincolo di esclusività, ma unicamente in merito all'adeguatezza del trattamento retributivo.

In altri termini, come si vedrà meglio *infra* (§§ 6 – 7), non vi è di certo alcun dubbio sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione del vincolo di esclusività, peraltro ripetutamente accettato dalla convenuta, mentre non sembrerebbe infondata la diversa questione della sperequazione nel trattamento retributivo degli ex lettori di lingua straniera, equiparato a quello dei docenti a tempo definito, che però non costituisce l'oggetto del presente giudizio, trattandosi di una questione meramente lavoristica.

Nulla quaestio, infatti, sulla qualificazione del rapporto di lavoro come a tempo pieno, atteso che dalle pronunce del giudice del lavoro, oramai passate in giudicato, si desume che l'avv. Colinet era inserita organicamente nell'Amministrazione con un rapporto che non era certamente a tempo definito. Sotto questo profilo, a nulla rileva la

distinzione tra rapporto a *tempo* pieno e/o ad *impegno* pieno, che non ha alcuna radice normativa o giurisprudenziale.

Ne consegue la reiezione dell'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del TFUE.

5. La questione preliminare di merito; l'eccezione di prescrizione.

In via preliminare di merito, la difesa ha eccepito la prescrizione delle somme che l'avv. Colinet avrebbe dovuto riversare fino al quinquennio precedente alla notifica dell'invito a dedurre del 4.12.2017 (*ergo*, tra il 1995 e il 2011), sul presupposto che non sussisterebbe alcuna ipotesi di occultamento doloso del danno, essendo stato al contrario dichiarato già *ab initio* l'esercizio della professione forense ed essendo l'iscrizione all'Albo degli Avvocati un fatto facilmente conoscibile e verificabile, senza alcuna indagine particolare.

Di contro, a parere del Pubblico Ministero, la giurisprudenza sarebbe costante nel ritenere che il contegno omissivo del pubblico dipendente costituisca, indubbiamente, una condotta di occultamento doloso del danno, con il conseguente differimento del *dies a quo*.

L'eccezione è priva di pregio.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994, come modificato dalla successiva legge n. 639 del 1996, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il *fatto dannoso*, ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla sua *scoperta*. Secondo la giurisprudenza contabile, la norma ha introdotto il principio della decorrenza della prescrizione dal momento della conoscibilità obiettiva del danno, *restando fermo il*

diverso principio della conoscenza effettiva solo nel caso dell'occultamento doloso (ex plurimis, Sez. III Centr. App., sent n. 311/2004; Sez. Giur. Campania, sent.n. 118/2019). La conoscibilità obiettiva del danno presuppone, per l'appunto, che il danno si sia verificato e, in secondo luogo, che sia conoscibile secondo ordinari criteri di diligenza.

Nel caso in esame, come correttamente argomentato dal Pubblico Ministero, l'occultamento doloso è ravvisabile già nella stessa condotta omissiva, serbata dalla convenuta nell'astenersi dal richiedere di volta in volta le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività libero – professionale.

Come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza contabile, infatti, *“i pubblici impiegati (...) sono al servizio “esclusivo” dell'ente pubblico datore di lavoro (art. 28 della Costituzione)”, sicché “sono obbligati a richiedere l'autorizzazione dell'ente di appartenenza, il quale dovrà valutare, di volta in volta, l'eventuale e possibile situazione di incompatibilità e di conflitto di interessi” con l'Amministrazione. Ne consegue che “la sussistenza dell'occultamento doloso (...) è evidente” se “attuata mediante un silenzio, consapevolmente serbato, sullo svolgimento” delle attività extraistituzionali (Sez. I App., sent. n. 151/2018).*

Infatti, *“non occorre uno specifico comportamento a ciò finalizzato, ma un fatto oggettivo che impedisca la conoscibilità della realizzazione del documento al danneggiato” (Sez. II App., sentt. n. 189/2018, n. 353/2014, n. 416/2013 e n. 616/2011).*

Nel caso di specie, l'avv. Colinet non ha mai richiesto alcuna autorizzazione per l'attività libero – professionale (peraltro di per sé nemmeno autorizzabile perché di natura continuativa), sicché non ha messo l'Amministrazione in condizione di valutarne la compatibilità con le mansioni espletate e di verificare l'insussistenza di eventuali conflitti di interessi.

Pertanto, l'*exordium praescriptionis* non può essere comunque individuato prima della data di invio della *notitia damni* alla Procura erariale (nota del Rettore n. 163217 del 7.11.2017).

Ne consegue la reiezione dell'eccezione di prescrizione.

6. L'esame del merito della domanda. A) il panorama normativo.

Com'è noto, già con il DPR n. 3 del 1957 è stato previsto, in materia di incompatibilità dei pubblici dipendenti, che *"l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente"*.

Con l'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001, rubricato *"incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi"*, per quel che rileva in questa sede, è stato ribadito che *"resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"*, salve le deroghe di legge e quelle specificamente previste per i rapporti di lavoro a tempo parziale (comma 1).

Inoltre, è stato precisato che *“le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”* (comma 2).

Ai sensi del comma 6, le limitazioni *“si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso”*.

La disposizione aggiunge che *“sono esclusi i compensi derivanti:*

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;*
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;*
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;*
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;*

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica”.

Quanto al regime autorizzativo, il successivo comma 7 precisa che “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (...). In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.

Ai sensi del comma 7 - bis, “l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”.

Al comma 8, si aggiunge che “le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione

dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti".

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza contabile, l'effettiva incidenza sull'attività lavorativa istituzionale e l'eventuale conflitto di interessi non costituiscono necessariamente elementi della fattispecie tipica, che è invece basata esclusivamente sulla possibilità o meno di autorizzare l'attività lavorativa extraistituzionale, ovvero sul materiale inoltro della richiesta di autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza, con il conseguente obbligo in caso contrario di riversare i compensi percepiti (da ultimo, Cass. SS.UU., sentt. n. 6473/2021, n. 80507/2021 e n. 4852/2021).

Nello specifico, occorre in ogni caso un provvedimento autorizzativo per l'espletamento, in via del tutto occasionale, di quegli incarichi qualificabili come attività libero – professionale.

Di contro, qualora si tratti di un'attività di carattere continuativo, ogni autorizzazione sarebbe invece *inutiliter data*, per assoluta incompatibilità con il regime di impiego a tempo pieno o parziale superiore al cinquanta per cento (Cass. Civ. sent. n. 1439/2000; Cass.

Sez. III, sent. n. 10397/2001; Cass. Sez. Lav., sent. n. 16555/ 2003; Cass., SS.UU. Lav. n. 3386/ 1998, Sez. Giur. Calabria, sent. n. 475/2019), in quanto le pubbliche amministrazioni possono autorizzare i propri dipendenti all'esercizio di incarichi, ma questi non possono confondersi con l'esercizio costante di un'attività professionale e con l'iscrizione nel relativo albo, per cui sussiste il generale divieto posto *ex lege*.

La *ratio* del dovere di esclusiva, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, è quella di garantire la riserva delle energie lavorative del dipendente pubblico ad esclusivo vantaggio dell'amministrazione di appartenenza, non potendole egli dissipare esercitando ulteriori attività che lo distolgano dal dovere di collaborazione e dedizione che deve al proprio datore di lavoro.

A fortiori, in merito alle attività imprenditoriali, il divieto di cui all'art. 60 del DPR n. 3/57 è stato disposto "*per preservare le energie del lavoratore e per tutelare il buon andamento della p.a., che risulterebbe turbato dall'espletamento da parte di propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto.*

Centri di interesse alternativi all'ufficio pubblico rivestito, implicanti un'attività caratterizzata da intensità, continuità e professionalità, potrebbero turbare la regolarità del servizio o attenuare l'indipendenza del lavoratore pubblico e il prestigio della P.A." (così, *ex multis*, Sez. Giur. Lombardia, sentt. n. 54/2015 e n. 216/2014; in termini analoghi, Cass. Sez. Lav., sent. n. 27420/2020).

Per i docenti universitari, la disciplina generale è integrata e, in parte,

anche derogata da una normativa più specifica.

In particolare, ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 382 del 1980, il regime a tempo pieno dei docenti universitari:

“a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con la assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale;

c) dà titolo preferenziale per la partecipazione alle attività relative alle consulenze o ricerche affidate alle Università con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa”.

Ai sensi dell'art. 6 della successiva legge n. 240 del 2010 (c.d. riforma

Gelmini), *“la posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13,14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo”* (comma 9).

Al comma 10, si prevede che *“i professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con*

l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza".

Inoltre, a norma del comma 11, "i professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse".

Nell'ambito del sistema normativo avente ad oggetto il regime delle incompatibilità dei docenti universitari, la legge n. 240 del 2010 costituisce la *lex specialis*, sicché si pone in deroga rispetto a tutte quelle previsioni del D.lgs. n. 165 del 2001, che siano oggettivamente incompatibili con le nuove e più specifiche disposizioni della riforma.

In particolare, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge n. 240 del 2010, i professori universitari a tempo pieno possono svolgere:

a) senza autorizzazione, "*attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali*";

b) previa autorizzazione del rettore e sussistendo gli altri presupposti di legge, "*funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro*".

Come appare evidente, la norma deroga alle previsioni generali di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, in particolare, alla lett. f – bis)

del comma 6, che liberalizzava le “*attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica*”.

In altri termini, mentre le “*attività di collaborazione scientifica e di consulenza*” possono essere espletate liberamente, per le “*funzioni didattiche e di ricerca*”, a seguito della riforma Gelmini, occorre indubbiamente la previa autorizzazione del rettore.

Analogamente, occorre un provvedimento autorizzativo per l'espletamento, in via del tutto occasionale, di quegli incarichi qualificabili come attività libero – professionale. Qualora si tratti di un'attività di carattere continuativo, ogni autorizzazione sarebbe invece *inutiliter data*, per assoluta incompatibilità con il regime di insegnamento a tempo pieno.

Quanto ai CEL, è indiscutibile che siano stati assimilati dalla normativa ai docenti a tempo pieno. Peraltro, il vincolo di esclusività era comunque di per sé inerente al loro rapporto di pubblico impiego a tempo pieno, secondo i principi generali delineati già con il DPR n. 3 del 1957.

Infatti, già negli anni '90 entrava in vigore l'art 51 del CCNL – Comparto Università del 21.5.1996, che estendeva *expressis verbis* a questa nuova figura la disciplina della contrattazione collettiva e ne rideterminava mansioni e trattamento economico, rendendo “contrattualizzati” i rapporti di lavoro tra le università e gli esperti linguistici, a tempo determinato e indeterminato. Ne conseguiva già all'epoca l'applicabilità delle stesse disposizioni previste per il

personale tecnico – amministrativo in servizio presso le università.

In particolare, ai collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e pieno, pari nell'università fiorentina a 540 ore annue, sono state così estese le incompatibilità previste dal combinato disposto del comma 1 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 60 del DPR n. 3/1057, con il divieto assoluto di esercitare qualsivoglia attività professionale, atteso che i destinatari di queste norme erano indubbiamente anche i dipendenti in regime di diritto privato (salvo eccezioni, nelle quali non rientra però la categoria in esame, della quale non è fatta specifica menzione).

Specularmente, come correttamente argomentato dalla Procura erariale, la tesi trova conferma nella nuova disciplina della professione forense, che ne sancisce l'incompatibilità con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato (legge n. 247/2012, artt. 17 e 18), nonché nella normativa interna dell'Università, che ribadisce l'esclusività del rapporto di lavoro anche per i collaboratori ed esperti linguistici, richiamando il regime delle incompatibilità previsto per gli altri dipendenti pubblici (art. 13 del Contratto integrativo del 17.10.2017), ivi comprese le disposizioni dettate dal Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 284/2006, in materia di attività assolutamente incompatibili e/o soggette ad autorizzazione (confermato sul punto dal successivo D.R. n. 292/2009, avente ad oggetto l'apposito Regolamento per il conferimento degli incarichi retribuiti ai collaboratori ed esperti linguistici, con il quale era stato loro tassativamente vietato l'esercizio di attività professionali comportanti

l'iscrizione ad albi ed ordini professionali).

7. L'esame del merito della domanda. B) La ricostruzione della vicenda.

Nel caso in esame, non è contestato che la convenuta, come peraltro emerge in maniera evidente dalla *notitia damni* e dai relativi allegati, pur essendo inquadrata come CEL, abbia effettivamente svolto l'attività libero – professionale di avvocato, sia a Firenze che a Bruxelles.

Contrariamente a quanto argomentato dalla difesa, l'attività, per quanto non molto intensa, è stata altresì di natura continuativa, essendo stata esercitata per un lunghissimo arco di tempo, sicché non solo non è stata autorizzata, ma nemmeno sarebbe stata di per sé autorizzabile.

Per altro verso, il rapporto di lavoro con l'Università era indubbiamente di natura pubblicistica, rientrando tra quelli cc.dd. contrattualizzati, come accertato in sede giuslavoristica su iniziativa della stessa convenuta, che ha richiesto *expressis verbis* ed ottenuto il riconoscimento della sussistenza di un rapporto (di pubblico impiego) *a tempo pieno*. Sotto questo profilo, è evidente come la surrettizia distinzione tra rapporto a *tempo pieno* e/o ad *impegno pieno*, patrocinata dalla difesa, non abbia alcuna radice normativa o giurisprudenziale.

All'inquadramento del rapporto di lavoro come a tempo pieno consegue l'applicabilità della clausola di esclusività, che non a caso la convenuta aveva sempre accettato, fin dal primo contratto di lavoro.

Infatti, dalla *notitia damni*, costituita da una nota del Rettore (n. 163217 del 7.11.2017), si desume che la convenuta aveva dapprima stipulato un contratto ex art. 28 DPR n. 382/1980, in qualità di lettore di madrelingua francese per l'anno accademico 1986/1987, rinnovato di volta in volta per sei anni, con il quale si era impegnata *expressis verbis* a garantire l'esclusività del rapporto di lavoro, ferma restando la possibilità di svolgere attività professionale esterna ma non in maniera continuativa; successivamente, in applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 190/95 (come conv. *ex lege* n. 236/1995), era stata inquadrata come "collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua straniera", con decorrenza dal 1° aprile 1995.

Nel 2002, aveva ottenuto dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Firenze il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di stipula del primo contratto di lettorato (sent. n. 644/2002).

Successivamente, a seguito della declaratoria di decadenza dall'impiego, l'avv. Colinet proponeva due ricorsi innanzi al Giudice del Lavoro. Il Tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di restituzione, proposta ai sensi del comma 7 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, in favore della Corte dei conti (ordinanza cautelare del 30.11.2015, confermata in sede di reclamo e con la sentenza di merito n. 817/2017); per il resto, rigettava le domande e, nel contempo, avallava l'applicabilità della disciplina in materia di incompatibilità (sent. n. 817/2017).

Come chiarito dal Rettore nella *notitia damni*, dopo l'inquadramento

della dott.sa Colinet come “collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua straniera” ex art. 4 D.L. n. 190/95, entrava in vigore l’art 51 del CCNL – Comparto Università del 21.5.1996, che estendeva *expressis verbis* a questa nuova figura la disciplina della contrattazione collettiva e ne rideterminava mansioni e trattamento economico, rendendo “contrattualizzati” i rapporti di lavoro tra le università e gli esperti linguistici, a tempo determinato e indeterminato.

Ne conseguiva l’applicabilità delle stesse disposizioni previste per il personale tecnico – amministrativo in servizio presso le università, peraltro accettata ripetutamente dalla convenuta mediante l’approvazione della clausola di esclusività.

In particolare, ai collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e pieno, pari nell’università fiorentina a 540 ore annue, venivano così estese le incompatibilità previste dal combinato disposto del comma 1 dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 60 del DPR n. 3/1057, con il divieto assoluto di esercitare qualsivoglia attività professionale, atteso che i destinatari di queste norme erano anche i dipendenti in regime di diritto privato (salvo eccezioni, nelle quali non rientrerebbe però la categoria in esame).

Alla violazione della clausola di esclusività consegue l’obbligo per la convenuta di riversare le somme percepite all’Amministrazione di appartenenza.

Nel merito della domanda, i difensori hanno dedotto che il danno non potrebbe essere commisurato ai compensi percepiti per l’incarico extraistituzionale svolto; che, trattandosi di un’attività (in teoria)

incompatibile in maniera assoluta, l'unica sanzione consisterebbe nella decadenza dall'impiego, essendo la diversa fattispecie del riversamento delle somme applicabile soltanto alle attività autorizzabili ma concretamente non autorizzate; che la dott.sa Colinet potrebbe essere chiamata in ipotesi a rispondere unicamente del danno dovuto all'alterazione del rapporto di sinallagmaticità, da parametrarsi al pregiudizio qualitativo e quantitativo cagionato all'Università, che però non sarebbe oggetto della domanda; che, peraltro, non vi sarebbe mai stato alcun pregiudizio all'attività didattica, tant'è che il contratto sarebbe stato rinnovato di anno in anno; che, in via subordinata, per il riversamento dei compensi occorrerebbe prendere in considerazione gli emolumenti al netto e non al lordo, in linea con le stesse contestazioni dell'Ateneo (nota n. 110480 del 31.8.2015); che, in ogni caso, non potrebbe essere pretesa alcuna somma per il periodo successivo all'interruzione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 27.4.2015.

Le deduzioni difensive non sono condivisibili.

In primo luogo, il pregiudizio all'attività didattica e la correlata quantificazione dei danni non costituiscono tratti tipici della fattispecie di carattere sanzionatorio, riveniente dal mancato riversamento dei compensi all'amministrazione di appartenenza, ma della diversa figura del danno patrimoniale diretto, costituito dai maggiori emolumenti in virtù del regime a tempo pieno.

In relazione alla prima domanda, come correttamente posto in evidenza dalla Procura erariale, è incontestabile che alla mancanza

dell'autorizzazione consegue l'obbligo, da parte dell'ente erogante e/o del percettore, di riversare i compensi all'amministrazione di appartenenza (per essere poi destinati all'incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti), ai sensi del comma 7 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001. Si tratta di un'ipotesi di responsabilità tipica, in cui la sanzione è predeterminata dalla legge; qualora il percettore o l'ente erogante non provvedano a riversare i compensi all'amministrazione di appartenenza, è comunque configurabile una fattispecie di comune responsabilità erariale, ai sensi del comma 7 *bis* dello stesso art. 53.

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, l'obbligo di riversamento previsto dal comma 7 *"non presuppone di per sé un effettivo danno patrimoniale a carico dell'amministrazione interessata"*, sicché costituisce una tipica ipotesi di responsabilità c.d. *"sanzionatoria"*, ovvero una fattispecie per la quale *"la norma di legge non si limita a prevedere genericamente la responsabilità amministrativa come conseguenza di determinati comportamenti, ma provvede a fissare la tipologia della punizione o la precisa entità del pagamento dovuto (sia pure, talora, fissato tra un minimo e un massimo), con conseguente impossibilità, per il Giudice del merito, di addebitare al responsabile, una volta individuato, un importo diverso"* (Sezioni riunite, n. 12/11/QM). Sembra dunque più corretto *"definire l'obbligo di restituzione quale sanzione; ma averlo definito, come ha fatto il legislatore, fonte di responsabilità erariale, comporta che ad esso si applicano le norme sulla responsabilità erariale e, pertanto, il termine prescrizione non può che essere quello quinquennale"* (Sez. I Centr.

App., sent. n. 836/2014).

L'orientamento più recente della Sezioni riunite della Corte dei conti (sent. n. 26 del 2019) conferma la natura risarcitoria tipizzata di tale responsabilità, che viene altresì qualificata "*da mancata entrata*".

Le somme percepite devono essere restituite al lordo delle imposte, in quanto "*il pregiudizio subito dall'Erario*" è comprensivo delle "*maggiorazioni di tutte le componenti retributive riferite alla posizione dell'interessato per il periodo di riferimento, ferma in ogni caso restando, per le voci che si assumono prive di lesività, l'eventuale successiva tutela dei corrispondenti diritti davanti agli organi competenti*" (Sez. I Centr. App., sent. n. 160/2019; in termini analoghi, Sez. II Centr. App., sent. n. 260/2019).

La fattispecie non concerne solo le attività non autorizzate, ma anche quelle non autorizzabili in maniera assoluta, sia perché la tesi contraria darebbe luogo ad un regime di favore per i casi di maggiore gravità, sia in quanto la norma non distingue in alcun modo le due categorie di ipotesi.

In ordine alla seconda posta risarcitoria, ovvero al danno patrimoniale diretto costituito dai maggiori emolumenti percepiti dai docenti universitari in virtù del regime a tempo pieno, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che, "*affinché la domanda possa essere accolta, è necessaria la prova di un danno erariale, non essendo prevista un'ipotesi di danno in re ipsa sulla sola scorta della presunta violazione di una norma di legge, quale quella che disciplina il regime delle incompatibilità*". Più esattamente, "*l'elemento oggettivo del danno*

non può essere ritenuto conseguenza automatica dell'esercizio di un'attività extraistituzionale e identificato nella (presunta) illecita sottrazione di energie lavorative ed intellettuali alla P.A. di appartenenza, ma, al contrario, deve essere positivamente e concretamente dimostrato attraverso la prova di una riscontrata minore resa del servizio, con abbassamento quantitativo e qualitativo delle prestazioni" (Sez. Giur. Calabria, sent. n. 378/2013; negli stessi termini, *ex plurimis*: Sez. Giur. Bolzano, sent. n. 17/2012; Sez. I Centr. App., sent. n. 836/2014; Sez. I Centr. App., sent. n. 56/2018), *id est*, nel caso dei docenti universitari, attraverso la prova di un concreto pregiudizio al buon andamento dell'attività didattica (Sez. I Centr. App., sent. n. 188/2019).

Le due voci di danno sono ammissibili e sovrapponibili, perché ricollegate a presupposti diversi, di differente natura giuridica e destinate ad alimentare due fondi distinti (*ex multis*, Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 3/2017).

Nel caso in esame, l'unica figura contestata è quella di tipo sanzionatorio, sicché il *quantum* è stato correttamente determinato dalla Procura erariale in misura pari ai compensi percepiti per l'attività extraistituzionale, calcolati al lordo delle ritenute fiscali invece che al netto, in aderenza al *dictum* delle Sezioni riunite (sent. n. 13/2021/QM).

Peraltro, proprio dalla missiva citata nella comparsa di costituzione di nuovo procuratore (prot. n. 27217 del 2016), si desume che, per il 2015, le somme richieste in restituzione non sarebbero state calcolate sull'intero anno, ma solo in riferimento al periodo compreso tra il 1°

gennaio ed il 27 aprile, data dell'interruzione del rapporto di lavoro.

Ne consegue che, sotto il profilo oggettivo, la domanda è pienamente fondata sia per l'*an* che per il *quantum*.

8. L'esame del merito della domanda. C) L'elemento soggettivo.

La difesa ha contestato la configurabilità dell'elemento soggettivo della responsabilità erariale, deducendo che, proprio perché avvocato, la dott.sa Colinet sarebbe stata fondatamente convinta della legittimità della propria condotta, atteso che non sarebbe oggettivamente chiara la riconducibilità del rapporto di lavoro dei CEL al pubblico impiego; che i pervicaci contrasti giurisprudenziali in materia, anche di livello sovranazionale, escluderebbero di per sé anche la possibilità di ravvisare non solo il dolo, ma anche la colpa grave, non esistendo nemmeno precedenti contabili specifici sulla questione.

La tesi non può essere condivisa.

Come correttamente argomentato dal Pubblico Ministero, sussiste l'elemento soggettivo doloso della responsabilità erariale, alla luce della chiarezza delle disposizioni normative di cui al comma 7 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e della particolare qualificazione professionale della dott.sa Colinet, che era anche un avvocato abilitato sia in Belgio che in Italia.

Come riferito dal Rettore, inoltre, le disposizioni regolamentari, oltre che rese pubbliche sul sito *web* dell'Ateneo e chiarite con apposite circolari, erano state anche comunicate a ciascun dipendente, mediante invio agli indirizzi *e.mail* istituzionali.

Infine, la dott.sa Colinet, nel sottoscrivere i vari contratti, si era sempre

impegnata a rispettare la clausola di esclusività, ferma restando la possibilità di svolgere attività professionale esterna ma non in maniera continuativa, sicché era perfettamente consapevole della natura e del tenore dei propri obblighi nei confronti dell'Università.

9. L'esame del merito della domanda. D) Le statuizioni conclusive.

Come argomentato in precedenza, l'importo dei compensi da riversare all'Amministrazione di appartenenza è pari ad € 143.828,94, così come calcolati dagli uffici tenendo già conto della data di interruzione del rapporto di lavoro (il 27.4.2015).

La somma è stata così calcolata al lordo delle ritenute fiscali (SS.RR., sent. n. 13/2021/QM).

L'importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Non è invece possibile esercitare il potere riduttivo dell'addebito, auspicato in via subordinata dalla difesa, non trattandosi di un'ipotesi di responsabilità per colpa grave.

Il sequestro conservativo, autorizzato sui beni della convenuta con il decreto presidenziale del 7.12.2017, come parzialmente confermato con l'ordinanza del Giudice designato n. 158/2017, si converte automaticamente in pignoramento fino a concorrenza della somma di € 143.828,94, oltre accessori e spese di giudizio, per la quale viene pronunciata condanna, ai sensi dell'art. 686 c.p.c.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di Colinet Christiane;

ACCOGLIE

la domanda e, per l'effetto,

CONDANNA

Colinet Christiane al pagamento della somma complessiva di € 143.828,94 (centoquarantatremila e ottocentoventotto/94), in favore dell'Università degli Studi di Firenze, oltre alla rivalutazione monetaria dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo.

Pone a carico della convenuta le spese di giudizio, che liquida, fino al deposito della presente sentenza, in complessivi €. 840,24.= (diconsi Euro Ottocentoquaranta/24.=).

Converte in pignoramento il sequestro conservativo disposto sui beni della convenuta, fino a concorrenza dell'importo di € 143.828,94 (centoquarantatremila e ottocentoventotto/94), oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022.

IL PRESIDENTE f.f. RELATORE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 14 aprile 2023

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

(f.to digitalmente)